



Council of the
European Union

Brussels, 12 December 2016
(OR. en, it)

15415/16

**Interinstitutional File:
2016/0132 (COD)**

**EURODAC 25
CODEC 1858
ENFOPOL 486
ASILE 93
PARLNAT 357
INST 523**

COVER NOTE

From:	Italian Chamber of Deputies
date of receipt:	7 December 2016
To:	General Secretariat of the Council
No. prev. doc.:	ST 8765/1/16 REV 1 - COM(2016) 272 final/2
Subject:	Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the establishment of 'Eurodac' for the comparison of fingerprints for the effective application of [Regulation (EU) No 604/2013 establishing the criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an application for international protection lodged in one of the Member States by a third-country national or a stateless person] , for identifying an illegally staying third-country national or stateless person and on requests for the comparison with Eurodac data by Member States' law enforcement authorities and Europol for law enforcement purposes (recast) [doc. ST 8765/1/16 REV 1 ASILE 13 EURODAC 3 ENFOPOL 132 CODEC 630 - COM(2016) 272 final/2] - Opinion¹ on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality

Delegations will find attached the above mentioned opinion of the Italian Chamber of Deputies.

¹ Translation(s) of the opinion is available on the Interparliamentary EU Information Exchange website (IPEX) at the following address: <http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/scrutiny/scrutiny.do?scrutinyId=082dbcc55898c90b01589bbbaea5023f>



Camera dei Deputati
La Presidente



CAMERA DEI DEPUTATI
PARTENZA 6 Dicembre 2016
Prot: 2016/0024066/GEN/TN

Gentile Presidente,

desidero informarLa che, in data 16 novembre 2016, la I Commissione (Affari costituzionali) della Camera dei deputati ha approvato un documento – che Le trasmetto in allegato – concernente la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide, per l'identificazione di cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto (rifusione) (COM(2016) 272 final).

Con i migliori saluti

Robert FICO
Presidente del Consiglio dell'Unione europea
Rue de la Loi 175
B – 1048 BRUXELLES

CAMERA DEI DEPUTATI ^{Doc. XVIII} ^{N. 54}

I COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

DOCUMENTO FINALE, A NORMA DELL'ARTICOLO 127 DEL REGOLAMENTO, SULLA:

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'« Eurodac » per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide, per l'identificazione di cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto (rifusione) (COM(2016) 272 final)

Approvato il 16 novembre 2016

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'“Eurodac” per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide, per l'identificazione di cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto (rifusione) (COM(2016) 272 final)

DOCUMENTO FINALE APPROVATO

La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni),

esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento della Camera dei deputati, la proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'“Eurodac” per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide, per l'identificazione di cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto (rifusione) (COM(2016) 272 final)

considerato che:

il sistema Eurodac è il database europeo delle impronte digitali per i richiedenti asilo e per i controlli delle frontiere al fine di evitare gli ingressi irregolari nell'Unione europea;

oltre alle impronte digitali, nel sistema devono essere indicati lo Stato d'origine, il luogo e la data della domanda d'asilo, il sesso, un numero d'identifica-

zione, nonché la data in cui sono state prese le impronte digitali; in base alla normativa vigente, le impronte sono rilevate per ogni persona di età pari o superiore a 14 anni;

per i richiedenti asilo, i dati sono conservati per dieci anni, salvo che l'interessato ottenga la cittadinanza di uno degli Stati membri; in tal caso gli elementi che lo riguardano devono essere immediatamente cancellati appena ottenuta la cittadinanza. Per i soggetti fermati in occasione dell'attraversamento irregolare di una frontiera esterna, i dati sono conservati per diciotto mesi a decorrere dalla data del rilevamento delle impronte; vengono invece cancellati immediatamente se lo straniero ottiene un permesso di soggiorno, se ha lasciato il territorio degli Stati membri ovvero se ha acquisito la cittadinanza di uno Stato membro;

il sistema Eurodac con le attuali caratteristiche si è rivelato utile e tuttavia non sufficiente a fronte del costante incremento dei flussi migratori e degli attraversamenti irregolari nell'UE;

la proposta in oggetto mira, conseguentemente, a rafforzare il sistema e a ampliarne le funzioni anche al fine di agevolare i rimpatri e contrastare irregolarità;

nel disegno della Commissione europea Eurodac dovrebbe contribuire anche

a evitare i movimenti secondari all'interno dell'UE;

merita apprezzamento la disposizione *ex* articolo 2 della proposta di regolamento in oggetto che, nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati, amplia le categorie di dati e informazioni che gli Stati membri dovranno inserire in Eurodac, con particolare riguardo alle immagini dei volti delle persone;

risultano inoltre pienamente condivisibili le disposizioni di cui agli articoli 10 e 13 della proposta in oggetto, relative all'abbassamento dell'età minima per il rilevamento delle impronte digitali a sei anni, trattandosi di rendere più efficace il controllo dei movimenti dei minori non accompagnati, i quali spesso fuggono dagli istituti di accoglienza con il rischio di cadere prede del traffici degli esseri umani, o comunque di divenire oggetto di sfruttamento e sparizioni;

appare altresì apprezzabile il contenuto del nuovo articolo 17 ai sensi del

quale le serie di dati relativi dei cittadini di paesi terzi irregolarmente soggiornanti e che non chiedono asilo devono essere conservati per un periodo di cinque anni;

rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

esprime

UNA VALUTAZIONE POSITIVA

con la seguente osservazione

si attivi il Governo affinché nel prosieguo del negoziato sulla proposta di regolamento in oggetto, in sede di Consiglio, non prevalgano le posizioni dei Paesi che, essendo contrari all'obiettivo di una riforma della politica di asilo nel senso di una maggiore uniformità, intendono mettere in discussione la portata innovativa delle proposte.